



Dalla relazione del Presidente Fnovi al Consiglio Nazionale di Bologna

Sono cambiati tempi e persone, ma è un fatto che senza la condivisione non si va da nessuna parte; il futuro è multidisciplinare e integrato.

Lo scorso aprile a Bologna si è svolto il Consiglio Nazionale di Fnovi dove il presidente ha esposto la sua relazione della quale riportiamo alcuni passaggi.

Parlare di animali significa innanzitutto interrogarci sulla natura animale cercando di precisare lo spazio che l'uomo e gli altri esseri viventi occupano nell'universo per mezzo delle loro relazioni e cercare di capire il valore etico della vita umana e non umana. Oggi siamo tutti presi da quel grande fermento culturale legato alla maggiore attenzione all'ambiente, per cui sempre più ci accorgiamo che l'uomo non deve vivere in conflitto con la natura e che ci sono diversi aspetti del nostro mondo occidentale che richiedono un profondo ripensamento.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il percorso della certificazione delle competenze del medico veterinario è partito. Prima tra le professioni mediche, FNOVI ha concluso un accordo con Certing, primo organismo di certificazione nato su impulso di un Ordine professionale, per certificare le competenze degli ingegneri, ma subito "aperto" ad altre professioni. Ci è stato chiesto più volte il motivo di questa scelta, se dobbiamo parlare di mercato delle prestazioni professionali va detto chiaramente che il consumatore è sovrano solo nei libri apologetici di economia, in verità insegue il mercato in quanto la domanda è orientata

dalle caratteristiche dell'offerta e dalla leva pubblicitaria. Perché Certing? Una prima risposta è nei presupposti e deriva dalla natura ordinatoria di Certing, ente no profit che opera in Accredia. FNOVI è partner del Consiglio Nazionale degli ingegneri in "Professioni italiane" (ente che riassume le professioni del Comitato Unitario delle Professioni CUP e quelle della Rete delle Professioni Tecniche RPT).

Nel nostro Paese, fatta eccezione per i titoli utili all'ingresso nel Servizio Sanitario Nazionale, non sono disponibili percorsi specialistici universitari. L'accesso ai College europei ha un elevato coefficiente di difficoltà, la loro frequenza posticipa in modo significativo l'ingresso nel mondo del lavoro. Il Vet Cee, pensato come misura di qualificazione intermedia tra laureati e diplomati EBVS è disertato dai provider di categoria e non fa business.

Nel processo di sussidiarietà in atto FNOVI ha pensato di ricorrere alla co-regolamentazione, quello spazio dove il legislatore affida alla normazione tecnica (volontaria) il compito di individuare elementi e requisiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di legge, nel nostro caso alla riconoscibilità di saperi e abilità. Attraverso i valori caratteristici della normazione (consensualità, democraticità, trasparenza e volontarietà) è possibile colmare le "carenze" del sistema in aree prive di riferimenti ufficiali, attraverso indicazioni certe e condivise, in modo da semplificare il quadro di riferimento regolamentare con opportune integrazioni applicative.

Certificare le competenze risponde a due bisogni: quello dei proprietari degli animali che hanno il diritto di conoscere i profili di competenza dei medici veterinari cui affidano la salute dei propri animali, e quello dei medici veterinari che hanno tutto il diritto di comunicare i loro saperi. La competenza presuppone una capacità di scelta: è l'agire personale e socialmente apprezzabile di un professionista che si attua in un contesto finalizzato a rispondere ad una esigenza, a risolvere un problema, ad eseguire un compito, ad attuare un progetto. È una caratteristica individuale che comporta il saper integrare le conoscenze pregresse, le abilità, i comportamenti individuali e relazionali, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini per contestualizzarli e finalizzarli a risolvere situazioni problematiche. Essa implica pertanto la mobilitazione delle conoscenze, il "saper fare" e il "saper far fare".

Quello che si prospetta nel breve-medio termine sarà un mercato del lavoro contrassegnato da professionisti iper-qualificati e competenze molto verticali. Un mercato in cui i nuovi occupati dovranno saper stare al passo con i tempi dettati dall'avanzare di tecnologie e che contribuirà a generare su scala globale nuovi posti di lavoro mandando contemporaneamente in pensione alcune professioni.

FNOVI ha pensato ad un modello ibrido in cui convivono albi, normazione e certificazione delle competenze: un modello utile sul mercato economico che semplifica le relazioni tra medico veterinario e cliente/utente. Per svolgere al meglio la propria funzione di "garanzia" a tutela della collettività l'Ordine professionale deve nel suo interno valorizzarne le capacità attuali ed informare correttamente la collettività. Nel percorso di certificazione non è secondario che la procedura non preveda un "esame" ma una valutazione tra pari che parte dall'analisi delle esperienze professionali portate a supporto della richiesta. La Legge 81/2017 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi") all'art. 54 dispone l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000,00 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze [...] erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente. Ora tocca noi insieme agli assetti scientifici e professionali definire i profili.

COMPETENZE, DELEGHE E ABUSI

Il decreto formazione in tema di sperimentazione animale è un provvedimento che consente ai laici di effettuare attività mediche. Molto si è detto sul ricorso proposto da FNOVI. La discussione verte sulle competenze e sul ruolo del medico veterinario. Non è questa l'occasione per una analisi di dettaglio, ma è utile almeno sottolineare punti fermi fuori discussione:

1 l'utilizzo di anestetici e gli eutanasi - come riportato dal Decreto 28 luglio 2009 "Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario." - non abrogato e non in contrasto con il Regolamento 6/2019, come precisato nella Nota esplicativa sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE - è riservato esclusivamente al medico veterinario;

2 il D.L. 116/92, ha portato alcune strutture di ricerca ad assumere medici veterinari proprio per garantire la tutela degli animali utilizzati a fini scientifici specificatamente dedicati a tempo pieno. Il Decreto il 116/92 che seppur abrogato da Dl.26/2014, ben prescriveva e prevedeva la presenza del veterinario durante le procedure sperimentali. Non è quindi pensabile sulla base del principio del refinement avallare lo svolgimento di compiti di specifica competenza del medico veterinario a personale non in possesso delle competenze scientifiche, etiche, legislative e tecniche che un corso

di Laurea magistrale fornisce. La presenza in organico di un medico veterinario negli Enti che fanno sperimentazione con l'utilizzo di animali non potrà essere normata diversamente da quella di altro personale; ne discende una reale prospettiva di impiego di un professionista della salute degli animali a salvaguardia di questa disciplina aumentandone i campi di impiego;

3 il medico veterinario può delegare in sua presenza o in sua vece semplici mansioni quali ad esempio somministrazione di terapie; potrà delegare sue mansioni professionali esclusivamente ad altra figura professionale in possesso della medesima qualifica professionale;

4 la sostenibilità economica della ricerca in qualche modo dovrebbe giustificare l'utilizzo di "non medici" in pratiche mediche. Se non ci sono i fondi non si fa ricerca, non si comprano reagenti, gli animali e non si paga il personale, vale per gli stabularisti, i tecnici varrà anche per il medico veterinario;

5 per quanto concerne l'attuazione di corsi teorici e pratici ai sensi del Decreto formazione è doveroso sottolineare che il D.L.vo 26/2014 all'art. 5 recita: 2. Non possono essere autorizzate le procedure: ...f) *nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria*

nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

Un Decreto ministeriale che nella gerarchia delle norme non può soverchiare quanto previsto da un Decreto legislativo e non può autorizzare esercitazioni didattiche al di fuori della fattispecie prevista;

6 il nuovo Decreto direttoriale che detta criteri e procedure di accreditamento dei corsi nonché il numero di crediti necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo introduce una nuova unità di misura della formazione. Se non bastasse il sistema di Educazione continua in medicina e quello di Sviluppo professionale nascono i Crediti Formativi Professionalizzanti (che NON coincidono con ECM obbligatori per ogni figura del precedente decreto formazione; il riconoscimento di ECM come CFP avviene tramite istanza dell'interessato a Ministero Salute). Resta difficoltoso sostenere che un laureato in veterinaria non in possesso dei CFP non possa eseguire un'eutanasia o eseguire una procedura su un animale mentre un tecnico con obbligo scolastico e corso CFP da 40 ore possa eseguire eutanasia e questo possa garantire la tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali. Se un corso di specializzazione post-laurea ti esenta da obbligo ECM, per quale motivo non viene presa in considerazione per esenzione CFP?

